



**ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 NOVEMBRE 2017**  
(omissis)

**Regolamento per il funzionamento delle Commissioni ex art. 32 L. 247/2012 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma**

- visto l'art. 32 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

**EMANA**

il seguente Regolamento per il funzionamento per le Commissioni di cui all'art. 32 della L. 247/2012.

**Art.1 - Composizione delle Commissioni**

1. Le Commissioni, istituite dal Presidente del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento per il funzionamento delle adunanze, sono composte da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri dell'Ordine.
2. Ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 32, i componenti delle Commissioni possono essere scelti dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, eccettuato che per le materie deontologiche o che trattino dati riservati, nel numero massimo di nove anche tra gli Avvocati iscritti all'albo, pur se non Consiglieri dell'Ordine.

**Art. 2 - Funzionamento delle Commissioni**

1. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre dei Consiglieri dell'Ordine e la maggioranza dei componenti totali della Commissione.
2. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e sono sottoposte all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che può anche modificarle o chiedere alla Commissione un loro riesame in base alle indicazioni trasmesse.
3. Le deliberazioni della Commissione divengono esecutive immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
4. Ciascun componente non può essere assente a più di due riunioni durante ciascun anno solare. Alla terza assenza ci sarà l'esclusione automatica dalla Commissione.

**Art. 3 - Il Responsabile ed il Segretario della Commissione**

1. Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Presidente dell'Ordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere oppure dal Consigliere con maggiore anzianità di funzione, che sarà il Responsabile della Commissione.
2. Alla prima riunione viene nominato Segretario della Commissione il componente più giovane di iscrizione.
3. Il Segretario:
  - a) redige e cura la tenuta dei verbali delle riunioni;
  - b) cura l'invio di tutte le comunicazioni inerenti le convocazioni delle riunioni, disposte dal Responsabile della Commissione;

- c) prende le presenze a ciascuna riunione;
  - d) avvisa i componenti che siano stati assenti a due riunioni, che alla terza assenza saranno esclusi dalla Commissione.
3. La redazione del verbale avviene in modo sintetico.

**Art. 4 - Tempi delle riunioni**

1. Le riunioni di ciascuna Commissione si debbono tenere almeno ogni due mesi.

(omissis)

Il Consiglio a maggioranza approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendo l'immediata pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai regolamenti vigenti.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 14 novembre 2017

Il Consigliere Segretario  
(Avv. Pietro Di Tosto)

